

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 21 della seduta del 09/02/2016**Oggetto:** Disegno di legge recante "Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 2015, n. 27 e 30 dicembre 2015, n. 32". Proposta al Consiglio regionale.**Assessore Proponente Bilancio e Patrimonio:** *Ar. Leon***Dirigente Generale Bilancio e Patrimonio:** IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Roberto Musmanno	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Federica Roccisano	Componente	X	
7	Franco Rossi	Componente		X
8	Francesco Russo	Componente		X

Assiste il Segretario Generale

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)Consiglio Regionale della Calabria
PROTETTORE GENERALEP. n. 5514 del 10/2/2016Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con l'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27, recante l'assestamento del bilancio regionale 2015, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota di cofinanziamento regionale dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- al comma 3 del succitato articolo 6, si precisa poi che i suddetti mutui, per spese di investimento a carico del bilancio regionale, sono contratti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di indebitamento;

CONSIDERATO che con nota n. 8524 del 3 febbraio 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnalato che il riferimento agli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 8/2002 di contabilità regionale, contenuto nel citato articolo 6 della legge regionale n. 27/2015, interferisce con la disciplina armonizzata dei bilanci pubblici e crea confusione nell'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione rappresenta l'unica disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni contenute nel richiamato articolo 6 della legge regionale n. 27/2015 non hanno carattere immediatamente precettivo e non ha prodotto alcun effetto sulla finanza regionale;

RITENUTO, pertanto, al fine di scongiurare l'impugnativa da parte del Governo della norma di cui trattasi, dinanzi alla Corte Costituzionale, di proporre al Consiglio regionale l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27;

ATTESO che, inoltre, all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, è riportato il riferimento all'articolo 6 della richiamata legge regionale n. 27/2015, del quale si vuole proporre l'abrogazione;

RITENUTO, di conseguenza, di proporre al Consiglio regionale la soppressione del suddetto riferimento nell'ambito all'articolo 6 della richiamata legge regionale n. 32/2015;

RITENUTO, pertanto, di approvare e trasmettere al Consiglio regionale, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto, l'allegato disegno di legge recante "Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 2015, n. 27 e 30 dicembre 2015, n. 32", corredato della relazione di accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di Gestione", e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;


Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, prof. Antonio Viscomi, formulata alla stregua dell'istruttoria della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, a voti unanimi

D E L I B E R A


Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato disegno di legge recante "Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 2015, n. 27 e 30 dicembre 2015, n. 32", corredato della relazione di accompagnamento;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto, la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento;
4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



Disegno di legge regionale recante

“Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 2015, n. 27 e 30 dicembre 2015, n. 32”

RELAZIONE

Con l'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27, recante l'assestamento del bilancio regionale 2015, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota di cofinanziamento regionale dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

La suddetta disposizione è stata approvata allo scopo di prevedere la possibilità di iscrivere in bilancio le risorse dei programmi comunitari a partire dal 2015.

Al comma 3 del succitato articolo 6, si precisa poi che i suddetti mutui, per spese di investimento a carico del bilancio regionale, sono contratti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di indebitamento.

Con nota n. 8524 del 3 febbraio 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnalato che il riferimento agli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 8/2002 di contabilità regionale, contenuto nel citato articolo 6 della legge regionale n. 27/2015, interferisce con la disciplina armonizzata dei bilanci pubblici e crea confusione nell'applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione rappresenta l'unica disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato.

Pertanto, le disposizioni contenute nel richiamato articolo 6 della legge regionale n. 27/2015 non hanno carattere immediatamente precettivo e non hanno prodotto alcun effetto sulla finanza regionale.

Tuttavia, al fine di scongiurare l'impugnativa della norma di cui trattasi dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte del Governo, si ritiene di voler proporre al Consiglio regionale l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27.

Si evidenzia, inoltre, che all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, è riportato il riferimento all'articolo 6 della richiamata legge regionale n. 27/2015. Di conseguenza, si ritiene di proporre al Consiglio regionale la soppressione del suddetto riferimento nell'ambito all'articolo 6 della richiamata legge regionale n. 32/2015.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a smaller, more fluid signature.

Disegno di legge regionale recante

“Modifiche alle leggi regionali 15 dicembre 2015, n. 27 e 30 dicembre 2015, n. 32”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27)

1. L'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32)

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 le parole “, già autorizzato dall'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017)” sono soppresse.

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE CALABRIA
Segretariato Generale

Settore Segreteria Generale della Giunta Regionale

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 5514 del 10.02.16

Classificazione 01 15 01

Prot. 40511

Catanzaro, 10 febbraio 2016

On.le Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

*Settore Segreteria Assemblea
Consiglio Regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova
89123 Reggio Calabria*

E p.c. On.le Presidente della Giunta Regionale

On.le Vice Presidente della Giunta Regionale

*Dirigente Generale
Dipartimento Bilancio e Patrimonio*

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n. 21 del 9 febbraio 2016, concernente: "DISEGNO DI LEGGE RECANTE " MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32 ". PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE"

Si trasmette, per il seguito di competenza, la deliberazione indicata in oggetto, approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 9 febbraio 2016.

Si segnala l'urgenza della trattazione del disegno di legge, al fine di scongiurare l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, da parte del Governo, dell'articolo 6 della l.r. n. 27/2015 e dell'articolo 6 della l.r. n. 32/2015.

Distinti saluti.

Il Funzionario resp.
d.ssa Sabrina Scappatura

Il Dirigente del Settore reggente
Avv. Francesca Palumbo